



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI

così composto:

dottorssa Francesca Coccoli

Presidente

dott. Fernando Scolaro

giudice

dott. Francesco Lupia

giudice rel

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n 5201/2020 R.GE., posta in
deliberazione nella camera di consiglio del 23.3.21 vertente

TRA

Fabio Tranchino, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marco Vitali ed Angela Scillone
ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, via E. Monaci n. 13.

Reclamante

e

PRELIOS CREDIT SOLUTIONS S.p.a., non in proprio ma nella qualità di
mandataria di Siena NPL 2018 S.r.l. , rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo
Mannocchi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Roma,
Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9/10.

Resistente

E nei confronti di

Stefano Gori e Diana Federici

Resistenti contumaci

OGGETTO:reclamo ex art.669-terdecies cpc

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con reclamo ex art. 669-terdecies cpc Fabio Tranchino lamentava l'erroneità dell'ordinanza di rigetto dell'istanza sospensione dell'ordine di liberazione formulata in sede di opposizione ex art.617,comma 2, cpc nel giudizio esecutivo 176/2017 R.GE.

Deduceva in particolare di aver proposto tale opposizione in veste di debitore esecutato e proprietario dell'appartamento sito in Monterotondo (Rm) via Monti Lucretili n. 22, int. 1,oggetto del provvedimento opposto.

Allegava di aver eccepito in quella sede la mancata notifica all'esecutato dell'ordine di liberazione ed ancora la sua erroneità,avendo i genitori dell'esecutato formulato istanza di autorizzazione all'occupazione.

Deduceva invero come tale bene sarebbe attualmente abitato dagli anziani genitori del sig. Tranchino, sigg.ri Tranchino Aniello e Ottaiano Maria Rosaria, i quali costituitisi in giudizio con l'assistenza dell'Avv. Daniele Sacra, presentavano istanza ex art 560 c.p.c. datata 10 settembre 2019 con cui chiedevano di essere autorizzati a continuare ad abitare presso l'immobile pignorato sino alla sua aggiudicazione.

Rilevava come scorrettamente il GE avrebbe rigettato l'istanza di sospensione, rilevando la tardività dell'opposizione ed omettendo di dare applicazione all'art. 560 c.p.c., nel testo novellato, come modificato dall'art. 18 quater della L. 8/2020 di conversione del Dl 162/2019 (cd milleproroghe), ove al comma 8 è previsto che "Fermo quanto previsto dal sesto comma, quando l'immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non può mai disporre il rilascio dell'immobile

pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell'articolo 586".

Si costituiva PRELIOS CREDIT SOLUTIONS S.p.a., non in proprio ma nella qualità di mandataria di Siena NPL 2018 S.r.l.,contestando le deduzioni del reclamante e chiedendo il rigetto del reclamo.

La causa era istruita documentalmente e trattata ex art.221 DL 34/20.

MOTIVAZIONE

Il reclamo è infondato e va dunque rigettato.

Va in primo luogo rilevato come la mancata comunicazione dell'ordine di liberazione all'esecutato non ne determini l'illegittimità,ma determini solo il differimento alla data di conoscenza effettiva del dies a quo dal quale far decorrere il termine di giorni 20 per proporre opposizione ex art.617,comma 2, cpc.

Tanto premesso,non trova applicazione nel caso in esame l'art. 560 c.p.c., nel testo novellato, come modificato dall'art. 18 quater della L. 8/2020 di conversione del Dl 162/2019 (cd milleproroghe), ove al comma 8 è previsto che "Fermo quanto previsto dal sesto comma, quando l'immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non può mai disporre il rilascio dell'immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell'articolo 586".

Invero la disposizione postula l'occupazione dell'immobile da parte del debitore o da parte di questi e del suo nucleo familiare.

Nel caso in esame è pacifico che il reclamante-esecutato non occupi l'immobile,che invece è occupato solo dai suoi familiari.

Va inoltre rilevato, ad abundantiam, il difetto di legittimazione attiva dell'esecutato a proporre opposizione ex art.617,comma 2, cpc per far valere il diritto ad occupare l'immobile da parte dei propri familiari.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico di Fabio Tranchino ed in favore della Siena NPL 2018 S.r.l. in euro 1100,00 per compensi,oltre iva, cpa e spese generali.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa rigettata, così provvede:

- Rigetta il reclamo;
- Condanna Fabio Tranchino a rifondere le spese di lite in favore della Siena NPL 2018 S.r.l. che liquida in euro 1100,00 per compensi,oltre iva, cpa e spese generali;
- Dichiara Fabio Tranchino tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo ex 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

Tivoli,23.3.21

Il Giudice rel

Dott.Francesco Lupia

Il Presidente

Dottoressa Francesca Coccoli